

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 luglio 2022

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 luglio non ci sono particolari scadenze da segnalare.

Si richiama, solamente, l'attenzione:

- sull'inizio dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per i soggetti che adottano il regime forfetario con ricavi o compensi annui superiori a 25.000 euro (per chi è sotto a tale soglia l'obbligo scatterà il 1° gennaio 2024);

- sul ravvedimento operoso, sempre fissato al 1° luglio, nella forma c.d. "sprint" per i versamenti omessi o insufficienti del 16 giugno 2022 e quello in scadenza il 15 luglio sempre per gli omessi o insufficienti versamenti scaduti il 16 luglio.

1 VENERDÌ

IMPOSTE INDIRETTE

Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3del D.Lgs. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo ver-

	<p>samento di annualità e adempimenti successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso</p>

	<p>legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IVA	<p>Fatturazione elettronica - Decorrenza obbligo per soggetti in regime forfetario</p> <p>Attività - Termine a partire dal quale i contribuenti in regime forfetario sono obbligati all'emissione delle fatture elettroniche.</p> <p>La decorrenza è fissata a partire dal 1° gennaio 2024 per i soggetti con ricavi e compensi annuali fino a 25.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che adottano il regime forfetario (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014) che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.</p> <p>Modalità - La fattura deve essere emessa tenendo conto delle ordinarie regole previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 e da altre disposizioni che regolano la fatturazione elettronica.</p> <p>Occorre utilizzare il regime fiscale contrassegnato con il codice RF19.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>

15 VENERDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti del mese e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

<p>IVA</p>	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/8 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p>

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

SCADENZE AGGIORNATE AL 28 GIUGNO 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Fatturazione elettronica per i forfetari – Le novità

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 36/2022 (c.d. "Decreto PNRR 2), a partire dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica anche per i soggetti che adottano alcuni regimi agevolativi e precisamente il regime forfetario e quello di vantaggio (c.d. "minimi"). L'obbligo, però, non vale per tutti i contribuenti ma solo per coloro che dichiarano ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Per tutti gli altri l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2024.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica i soggetti che risultavano esclusi da tale obbligo e precisamente i **soggetti passivi** che:

- rientrano nel regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- applicano il regime forfetario (art. 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014);
- hanno esercitato l'opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 398/1991 riportanti, nel precedente periodo di imposta, proventi per un importo inferiore a 65.000 euro.

Decorrenza dell'obbligo

L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Pertanto, la norma crea uno spartiacque tra coloro:

- obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022;
- obbligati dal 1° gennaio 2024.

Salvo che non intervenga una interpretazione ufficiale di segno contrario, ciò significa che se la soglia di 25.000 viene superata nel corso del 2022, la decorrenza dell'obbligo dovrebbe rimanere fissata al 2024 (e non al 2023).



Attenzione

La soglia di 25.000 euro va individuata sulla base dei ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno) nell'anno precedente.

Pertanto, per determinare questo importo **occorre tener conto del regime contabile applicato nell'anno precedente** (cassa o competenza).

Modalità operative

Per l'emissione della fattura elettronica si deve tener conto delle ordinarie regole previste anche per gli altri contribuenti.

Pertanto valgono le regole contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 e in altre disposizioni che regolano la fatturazione elettronica.



Attenzione

Nella fattura elettronica occorre utilizzare il regime fiscale contrassegnato con il **codice RF19**.

Regime transitorio

La norma stabilisce che per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, **le sanzioni** di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, **non si applicano** ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, **se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In altre parole, coloro che dal 1° luglio sono obbligati all'emissione della fatturazione elettronica per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, ossia da luglio a settembre, hanno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura immediata, in quanto si stabilisce che l'emissione della fattura può avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.